




Convegno internazionale - Settembre 2014

Associazione per gli studi  
internazionali e comparati sul  
diritto del lavoro e le relazioni  
industriali.

Fondata nel 2000  
dal prof. Marco Biagi

**ADAPT**  
[www.adapt.it](http://www.adapt.it)





# La trasformazione del lavoro. Un focus sul contratto a termine

13 gennaio 2015



# OBIETTIVI


**Comprensione della  
trasformazione del  
lavoro.  
lente d'ingrandimento sul  
contratto a termine**

**Sguardo critico rispetto ai  
temi di più stretta attualità**

## 1. Agli albori del diritto del lavoro



## Codice Civile 1865




La regola del tempo determinato.

in appalto o contratto.

**1628.** Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa.

## Art. 1628

*«nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa»*



## 2. Il Regio Decreto Legge n.1825 del 1924 e il codice civile del 1942

• Legge sull'impiego privato: R.D.L. n. 1825/1924

**Art. 1.** Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato, gestori di un'azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera.

Il contratto d'impiego privato può anche essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto.

Regola del tempo indeterminato.

Il contratto a termine può essere stipulato solo: con atto scritto e per specialità del rapporto

## 2. Il Regio Decreto Legge n.1825 del 1924 e il codice civile del 1942

•REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262 (Codice Civile)

**Art. 2097.** Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e' priva di effetto, se e' fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato. Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volonta' delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato. Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro e' stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo' recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'art. 2118.

Regola del tempo indeterminato estesa a tutti i dipendenti.

La c.d. “contro-riforma”.

Il contratto a termine può essere stipulato solo: con atto scritto o per specialità del rapporto

⇒ conseguenza: elevato numero di condotte elusive





### 3. La L. 230/1962

- Anni '60: il modello d'impresa è quello *"fordista"* , monolitico, statico.
- ABROGAZIONE Art. 2097 c.c.
- Il contratto a termine rimane l'eccezione
- Stringenti requisiti
  - a) Requisito formale: ATTO SCRITTO
  - b) Requisito sostanziale: IN PRESENZA di ALCUNE SPECIFICHE SITUAZIONI:  
*lavori stagionali, sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, opera predeterminata, lavorazioni a fasi successive per l'esecuzione delle quali non erano presenti in azienda le professionalità necessarie.*



#### 4. Dagli anni '70 all'accordo quadro europeo

- Il modello degli anni '60 entra in crisi, aumenta il tasso di disoccupazione (crisi)
- Uso massiccio del contratto a termine
- 1977 – 1986 serie di leggi *ad hoc* che allargano le ipotesi della L.230
- L. 56/1987: rinvio (elementi quantitativo – qualitativo) alla contrattazione collettiva  
⇒ maggiore flessibilità, ma sotto il controllo degli operatori dei singoli settori del mercato del lavoro
- Art. 8, L. 223/1990: introduzione dell'ipotesi soggettiva di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato
- Il “dosaggio” della flessibilità nel mercato del lavoro a livello europeo  
⇒ **Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (18 marzo 1999)**



## 5. La direttiva 1999/70/CE e il D.Lgs. 368/2001

- La Direttiva 1999/70/CE recepisce l'Accordo quadro del 18 marzo 1999
- La Direttiva opera nel nostro ordinamento attraverso il **decreto legislativo 10 settembre 2001, n.368**
- Finalità politica vs collocazione sistematica dell'istituto nell'ordinamento italiano
- Principio della causalità (art.1 co.1)



Se guardiamo ai dati di flusso delle assunzioni (tipologie utilizzate anno dopo anno): **quasi il 70% delle nuove assunzioni avviene a termine.**

Con l'aggravarsi della crisi ci si rende conto che è l'unica fattispecie contrattuale che continua a mostrare una certa vitalità: il legislatore inizia ad usare questa tipologia contrattuale come **strumento di promozione dell'occupazione**, dando per scontato che il tempo indeterminato non è lo strumento principale per creare nuovi posti di lavoro, anche se in realtà poi nella legge è ancora statuito l'esatto contrario.

⇒L. 247/2007: il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola **a tempo indeterminato** (art.1 co.01 D.Lgs. 368/01)

⇒L. 92/2012 (Riforma Fornero):

- Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (nuova formulazione art.1 co.01 D.Lgs.368/01)
- ammette a-causalità per i primi 12 mesi



## 6. Il "decreto Poletti" e le prospettive della legge delega

- Decreto – legge 20 marzo 2014, n.34 : a-causalità da eccezione a regola
- Requisiti: durata massima (36 mesi) +  
limite quantitativo (max 20% dipendenti a tempo indeterminato)
- **Quale futuro per il contratto a termine dopo la L. 10 dicembre 2014, n.183 ?**



## Decreto legislativo 10 settembre 2001, n.368

### Prima (versione originale)

#### Art. 1. (Apposizione del termine)

1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

### Dopo ("decreto Poletti")

#### Art. 1. (Apposizione del termine)

01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato **((di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non puo' eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.))** (12) ((16))

1-bis. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78)). ((16)) ((2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.)) ((16))**

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

# (1) La stratificazione di interventi sul solo Decreto legislativo 10 settembre 2001, n.368

Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
11/06/2002	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135)</a> , convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2002, n. 172 (in G.U. 7/8/2002, n. 184), ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera c).
29/12/2005	<a href="#">La LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 (in SO n.211, relativo alla G.U. 29/12/2005, n.302)</a> ha disposto (con l'art. 1, comma 558) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 2.
29/12/2007	<a href="#">La LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n.301)</a> ha disposto (con l'art. 1, comma 41, lettera a)) la modifica dell'art. 10, comma 7, lettere c) e d); (con l'art. 1, comma 41, lettera b)) l'abrogazione dei commi 8, 9 e 10; (con l'art. 1, comma 41, lettera c)) la modifica del comma 4.
29/12/2007	<a href="#">La LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n.301)</a> ha disposto (con l'art. 1, commi 40 e 43) la modifica dell'art. 5, comma 2 e l'introduzione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.
29/12/2007	<a href="#">La LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n.301)</a> ha disposto (con l'art. 1, comma 39) l'introduzione del comma 01 all'art. 1.
12/03/2008	<a href="#">La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2008, n. 44 (in G.U. 12/03/2008 n. 12)</a> ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10.
12/03/2008	<a href="#">La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2008, n. 44 (in G.U. 12/03/2008 n. 12)</a> ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2.
25/06/2008	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147)</a> , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 21, commi 2 e 3) la modifica dell'art. 5, commi 4-bis e 4-quater.
25/06/2008	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147)</a> , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 1, comma 1.
25/06/2008	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147)</a> , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 21, comma 1-bis) l'introduzione dell'art. 4-bis.
22/07/2009	<a href="#">La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2009, n. 214 (in G.U. 22/07/2009 n. 29)</a> ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis.
13/05/2011	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110)</a> , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l'art. 9, comma 18) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 10.
14/11/2011	<a href="#">La LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265)</a> ha disposto (con l'art. 4, comma 12) l'introduzione della lettera c-bis) all'art. 10, comma 1.
09/02/2012	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33)</a> , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l'art. 18, comma 2) la modifica dell'art. 10, comma 3.
26/06/2012	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147)</a> , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), nel modificare l'art. 1, comma 9, lettera h) della L. 28 giugno 2012, n. 92 (in S.O. n. 136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n. 153), ha conseguentemente disposto (con l'art. 46-bis, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 5, comma 3.
03/07/2012	<a href="#">La LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153)</a> ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 4.
03/07/2012	<a href="#">La LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153)</a> ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 01; (con l'art. 1, comma 9, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 1; (con l'art. 1, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 1, comma 2.
03/07/2012	<a href="#">La LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153)</a> ha disposto (con l'art. 1, comma 9, lettera e)) la modifica dell'art. 5, comma 2; (con l'art. 1, comma 9, lettera f)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 5; (con l'art. 1, comma 9, lettere g) e h)) la modifica dell'art. 5, comma 3; (con l'art. 1, comma 9, lettera i)) la modifica dell'art. 5, comma 4-bis.
13/09/2012	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13/09/2012, n.214)</a> , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263), ha disposto (con l'art. 4, comma 5) l'introduzione del comma 4-ter all'art. 10.
19/10/2012	<a href="#">Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245)</a> , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 28, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 1, comma 1.

## (2) La stratificazione di interventi sul solo Decreto legislativo 10 settembre 2001, n.368

- 28/06/2013 [II DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 \(in G.U. 28/06/2013, n.150\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 4.
- 28/06/2013 [II DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 \(in G.U. 28/06/2013, n.150\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 5, commi 2 e 3 e l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 5.
- 28/06/2013 [II DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 \(in G.U. 28/06/2013, n.150\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera c-ter all'art. 10, comma 1, l'abrogazione del comma 6 dell'art. 10 e la modifica dell'art. 10, comma 7.
- 28/06/2013 [II DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 \(in G.U. 28/06/2013, n.150\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196), ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1-bis.
- 20/08/2013 [La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 \(in G.U. 20/08/2013, n.194\)](#) ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 3) la modifica dell'art. 8.
- 31/08/2013 [II DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 \(in G.U. 31/08/2013, n.204\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 4, comma 11) la modifica dell'art. 10, comma 4-bis.
- 20/03/2014 [II DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 \(in G.U. 20/03/2014, n.66\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) la modifica dell'art. 4, commi 1 e 2.
- 20/03/2014 [II DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 \(in G.U. 20/03/2014, n.66\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 1; (con l'art. 1, comma 1, lettera b-bis)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 4.
- 20/03/2014 [II DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 \(in G.U. 20/03/2014, n.66\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) la modifica dell'art. 5, commi 2, 4-bis, 4-quater, 4-sexies, 4-septies e 4-octies.
- 20/03/2014 [II DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 \(in G.U. 20/03/2014, n.66\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b-octies)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 10; (con l'art. 1, comma 1, lettera b-novies)) la modifica dell'art. 10, comma 7, alinea.
- 20/03/2014 [II DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 \(in G.U. 20/03/2014, n.66\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, commi 1 e 2 e l'abrogazione del comma 1-bis all'art. 1.
- 20/03/2014 [II DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 \(in G.U. 20/03/2014, n.66\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) la modifica dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 2; (con l'art. 2-bis, commi 2 e 3) la modifica dell'art. 1, comma 1.
- 20/03/2014 [II DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 \(in G.U. 20/03/2014, n.66\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114), ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) la modifica dell'art. 10, commi 5-bis e 7, alinea.
- 20/03/2014 [II DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 \(in G.U. 20/03/2014, n.66\)](#) , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b-ter)) la modifica dell'art. 5, comma 2; (con l'art. 1, comma 1, lettera b-quater)) la modifica dell'art. 5, comma 4-bis;(con l'art. 1, comma 1, lettera b-quinquies)) la modifica dell'art. 5, comma 4-quater; (con l'art. 1, comma 1, lettera b-sexies)) la modifica dell'art. 5, comma 4-sexies; (con l'art. 1, comma 1, lettera b-septies)) l'introduzione dei commi 4-septies e 4-octies all'art. 5; (con l'art. 1, comma 2-ter)) la modifica dell'art. 5, comma 4-septies.

Il dibattito aperto è: **contratto a termine vs (nuovo) contratto a tutele crescenti** (esiste?) e **nuova disciplina dei licenziamenti** (v. L.183/2014 e decreti delegati “in produzione”).



## Contratto a termine:

- A-causalità per tutta la durata (max 36 mesi)
- Rapporto più stabile fino ai 36 mesi
- Non si stabilizza al termine

## Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (“tutele crescenti”):

- È a tempo indeterminato
- Gode del nuovo regime per i licenziamenti (superamento (?) dell’art.18 L.300/1970)
- Decontribuzione totale (escluse spettanze INAIL) per 36 mesi, prevista dalla L.190/14 c.d. “legge di stabilità 2015” (art.12 => art.1 co.118)


118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile

ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

120. L'incentivo di cui al comma 119 e' ricosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

# Il mercato del lavoro in Italia di riforma in riforma



**Per i pochi ancora svegli ...  
GRAZIE per l'attenzione!**



**A venerdì!**

**MARCO MENEGOTTO – ADAPT Junior Fellow ([menegotto.m@gmail.com](mailto:menegotto.m@gmail.com))**